

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO il D.P.R. n.249 del 24.06.1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n.235;
- VISTA la legge 7.08.1990, n.241 e successive modificazioni;
- VISTO il D.lgs. 16.04.1994, n.297 e successive modificazioni;
- PREMESSO che lo "Statuto degli studenti e delle studentesse", accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n.176 del 27.05.1991);
- PREMESSO che la scuola dell'autonomia "si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana" (art.2, comma 2, D.P.R. 8.03.1999, n.275);
- VISTA la direttiva del MPI n.104 del 30.11.2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali",
- VISTA la C.M. prot.n.3602 del 31.07.2008;
- VISTA la legge 30.10.2008, n.169;
- VISTA la legge 29.05.2017, n.71;
- VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 28.11.2018

DELIBERA

l'adozione del presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, ai principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone.

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n.249 e successive modificazioni, prevede le infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e declina il relativo procedimento. Esso è funzionale al conseguimento degli obiettivi del Piano Triennale dell'offerta Formativa adottato dall'istituto e rappresenta una misura attuativa delle previsioni della legge 29 maggio 2017, n.71.
2. I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari se non in ragione di una condotta intenzionale o colposa. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Il presente regolamento determina le modalità attraverso le quali gli studenti sono sentiti in relazione alle esigenze di celerità del procedimento. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e delle conseguenze che dall'infrazione derivano.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe, alla presenza delle diverse componenti; le sanzioni che comportano l'allontanamento oltre i quindici giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto preso atto della delibera del Consiglio di Classe.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
8. Ove non diversamente disposto da norme di rango superiore e dal presente regolamento, alla contestazione degli addebiti provvede il Dirigente Scolastico.

Art. 2 – Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le attività scolastiche e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola, dei loro compagni e della società un comportamento corretto, anche sul piano formale, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi. Sono parimenti vietate tutte le condotte non conformi agli obblighi di condotta previsti dal presente regolamento commesse in danno della famiglia, anche di fatto, del Dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola, dei loro compagni e della società.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, rispettoso della dignità delle persone e coerente con i principi di responsabilità, legalità e solidarietà.
4. Gli studenti devono osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di istituto.
5. Gli studenti devono utilizzare correttamente le strutture, i materiali e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e degli appartenenti alla comunità scolastica.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. Durante l'orario scolastico gli studenti non utilizzano, senza preventiva autorizzazione del personale docente o del Dirigente, dispositivi di telefonia mobile, informatici o telematici di qualunque natura. Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa durante l'orario scolastico se non preventivamente autorizzata dal personale docente o dal Dirigente e con specifico riferimento a particolari eventi significativi per la vita della comunità scolastica. L'autorizzazione è comunque condizionata al rispetto della dignità umana. Il divieto di cui al presente comma si estende a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione, le uscite didattiche, fatta salva la preventiva autorizzazione del personale docente o del Dirigente.
8. Gli studenti osservano sempre una condotta rispettosa dell'integrità fisica e patrimoniale, nonché dell'integrità psichica e della dignità morale di tutti i soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nella vita extrascolastica. L'obbligo di osservare una condotta rispettosa dell'integrità psichica e della dignità morale nei confronti dei predetti soggetti è automaticamente riferito a tutte le relazioni intrattenute, in qualsiasi tempo, con strumenti informatici o telematici nella rete o nei social network di qualsiasi natura.
9. Ogni disposizione del regolamento prevista a tutela del Dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni deve essere applicata tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

Art. 3 – Codice disciplinare

1. **Si configurano come infrazioni lievi** le condotte che per modalità della condotta, intensità della colpevolezza o entità delle conseguenze contrastano in modo non grave con i doveri dei declinati all'art. 2 e che richiedono un celere e informale intervento correttivo da parte del docente quali:
 - a) arrivo in ritardo alle lezioni;
 - b) mancanza del materiale scolastico;
 - c) abbandono di rifiuti o lasciare in disordine i locali della scuola;

- d) disturbo durante l'intero orario scolastico: chiacchierare, interrompere la lezione senza motivo, urlare, correre nelle aule o nei corridoi;
- e) scorrettezza nei rapporti interpersonali tra le varie componenti della scuola utilizzando un linguaggio maleducato e arrogante;
- f) utilizzo inappropriato di dispositivi elettronici personali.

2. Si configurano come infrazioni gravi:

- a) grave scorrettezza nei rapporti tra le varie componenti della scuola (alunni e personale scolastico): utilizzo di un linguaggio verbale o gestuale offensivo;
- b) fumo nei locali dell'istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola;
- c) danneggiamento volontario di strumenti o ambienti della scuola (imbrattare banchi, pareti, ecc.);
- d) falsificazione di firma;
- e) comportamenti che contrastino con la salvaguardia della sicurezza propria e altrui quali scherzi molesti, spintoni, lancio di oggetti, ecc.;
- f) rifiuto di consegna dei dispositivi elettronici personali, indebitamente utilizzati;
- g) utilizzo di strumenti informatici e audiovisivi e altri dispositivi elettronici personali e in dotazione non concordato con i docenti;
- h) pubblicazione, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., di commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto le persone indicate all'art. 2, comma 2, del presente regolamento;
- i) utilizzo di linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico.

3. Si configurano come infrazioni gravissime che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che determinano pericolo per l'incolumità delle persone:

- a) esercizio di qualsiasi forma di violenza fisica, verbale o psicologica verso i compagni e/o il personale della scuola;
- b) partecipazione attivamente a risse;
- c) atteggiamenti che contrastino con disposizioni organizzative, norme di sicurezza e di tutela alla salute, compreso l'uso di alcolici, sigarette e sostanze stupefacenti;
- d) furto a danno dell'Istituto, dei compagni, del personale scolastico o esterno;
- e) distribuzione o spaccio di sostanze stupefacenti;
- f) pubblicazione, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., di commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto tutti gli appartenenti alla comunità scolastica quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;
- g) utilizzo di linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste.

Art. 4 – VIOLAZIONI E SANZIONI

- 1. Le infrazioni previste nell'art. 3, comma 1 a), b), c) sono sanzionate, nell'immediatezza del fatto, dal docente che, sentite senza formalismi le giustificazioni dell'incolpato, le rileva con il rimprovero verbale. Del provvedimento viene riportata sintetica evidenza sul Registro e/o tramite comunicazione sul libretto personale dello studente. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.
- 2. Lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, è punito con nota disciplinare sul registro e/o libretto personale.
- 3. Le infrazioni previste nell'art. 3, comma 1 d), e), f) sono sanzionate, nell'immediatezza del

fatto, dal docente che, sentite senza formalismi le giustificazioni dell'incolpato, le rileva con nota disciplinare sul registro elettronico e/o libretto personale.

4. Le infrazioni gravi di cui all'art. 3, comma 2 sono sanzionate con sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni da parte del Dirigente Scolastico, a seguito di deliberazione del consiglio di classe al completo e comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione.
5. La violazione di cui alla lettera b) dell'art. 3.2. prevede anche la sanzione amministrativa contemplata dalle vigenti disposizioni di legge in materia di lotta al tabagismo.
6. Le infrazioni gravissime di cui all'art. 3, comma 3, sono sanzionate con la sospensione da un minimo di sei giorni a un massimo di quindici giorni.
7. Nei casi di maggiore gravità, in relazione all'intensità della colpevolezza, della durata della condotta e delle sue conseguenze dannose o della rilevanza penale della condotta medesima e, in ogni caso, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 4, commi 9 e 9 bis del D.P.R. n.249 del 1998, è disposta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato.
8. I provvedimenti sanzionatori sono assunti, a maggioranza, dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto. Non è consentita l'astensione. Il membro dell'organo collegiale legato da vincoli di parentela con l'allievo oggetto del procedimento non partecipa alla seduta. Parimenti non partecipa alla deliberazione il docente che sia stato vittima della condotta dell'incolpato e per la quale si procede disciplinarmente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 5 – Sanzioni accessorie

Come ribadito nella nota del 31 luglio 2008 prot.n. 3602/P0 del MIUR, occorre tener presente la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (art. 4 comma 2 DPR 249/1998).

Pertanto le sanzioni previste all'Art. 4 del presente Regolamento possono essere sostituite e/o affiancate da sanzioni disciplinari accessorie che si prefigurano come comportamenti attivi di natura riparatoria:

- a) attività di riordino e pulizia di ambienti e luoghi scolastici;
- b) assunzione di impegni di aiuto ai compagni;
- c) attività di assistenza nella comunità scolastica anche presso il plesso "La Nostra Famiglia";
- d) sospensione dell'intervallo o di alcune attività scolastiche (come ad esempio attività sportive, musicale, artistiche, visite didattiche, uscite, spettacoli ecc.);
- e) approfondimenti didattici a casa e/o a scuola;
- f) percorsi educativi individualizzati di studio /riflessione personale;
- g) percorsi educativi di recupero da concordare con la famiglia e con le altre agenzie del territorio;
- h) revoca temporanea dell'autorizzazione dell'uscita autonoma da scuola.

Art. 6 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni

1. Per le infrazioni lievi previste all'Art. 3 del presente Regolamento l'efficacia educativa dell'intervento correttivo del docente e la necessità di contenere al massimo il turbamento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal docente e/o dal Dirigente Scolastico sentite senza formalismi le giustificazioni dell'incolpato. Del provvedimento viene riportata sintetica evidenza sul Registro di Classe e vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul libretto personale dello studente e/o registro elettronico, che deve essere controfirmata da un genitore. Ove la mancanza venga reiterata, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, verrà punito ai sensi del comma seguente.
2. Per le infrazioni gravi, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo della scuola e l'esigenza di ripristinare immediatamente l'ordinato svolgimento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi

dell'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal Consiglio di Classe al completo con ammonizione scritta, sinteticamente motivata, comunicata alla famiglia che la controfirma per presa visione, previa audizione delle giustificazioni dello studente.

3. Per tutte le altre infrazioni diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo, il Dirigente Scolastico provvede alla contestazione scritta degli addebiti mediante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L241/90 e convoca lo studente per il contraddittorio a sua difesa entro cinque giorni dalla contestazione. Il Dirigente Scolastico provvede, direttamente o mediante delegato, agli atti istruttori ritenuti opportuni.
4. La comunicazione di avvio del procedimento contenente la contestazione degli addebiti deve essere comunicata ai tutori legali dell'alunno. La comunicazione è effettuata mediante raccomandata a mano o posta certificata elettronica. L'atto deve recare la chiara descrizione delle condotte poste in essere dallo studente.
5. Qualora nell'evento rilevante disciplinarmente siano coinvolti altri studenti offesi dalla condotta dell'incolpato, i loro tutori legali sono avvisati dell'apertura del procedimento in qualità di controinteressati con le stesse modalità indicate nel comma precedente.
6. L'audizione si svolge alla presenza del Dirigente Scolastico e del coordinatore di classe. Lo studente espone le proprie giustificazioni e può avvalersi di prove documentali o testimonianze. Le prove a discarico sono assunte direttamente nel corso dell'audizione a discrezione del Dirigente Scolastico.
7. Dell'audizione viene redatto apposito verbale a cura di un funzionario delegato dal Dirigente Scolastico.
8. A seguito dell'audizione il Dirigente Scolastico, qualora non ravvisi elementi certi di rilevanza disciplinare, dispone l'archiviazione del procedimento con atto scritto comunicato all'incolpato e agli eventuali controinteressati. In tutti gli altri casi, il Dirigente rimette gli atti, secondo la rispettiva competenza, al Consiglio di Classe o al Consiglio d' Istituto ai fini della deliberazione del provvedimento finale.
9. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di giorni trenta di attività scolastica. Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono ordinatori e la loro violazione non determina decadenza dall'esercizio del potere disciplinare né l'invalidità del provvedimento finale a condizione che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa dell'incolpato.

Art. 7 – Assunzione del provvedimento disciplinare a cura del Consiglio di classe

1. Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico entro sei giorni dall'audizione dell'incolpato.
2. Delle operazioni compiute dal Consiglio di Classe è redatto sintetico verbale. Non partecipano alla deliberazione il docente che sia stato vittima della condotta dell'incolpato e i membri effettivi che siano parte interessata nella controversia. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il provvedimento che delibera la sanzione, immediatamente esecutivo, è redatto per iscritto e deve essere motivato. Nelle ipotesi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, la motivazione deve esplicitare le ragioni per le quali non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Il provvedimento deve recare l'indicazione della sanzione irrogata, la sua durata, la sua decorrenza, nonché l'organo e i termini per proporre impugnazione.

Art. 8 – Risarcimento dei danni

L'irrogazione della sanzione disciplinare non esclude l'obbligo di risarcire i danni arrecati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 9 – Reintegro in altra comunità scolastica

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia facciano ritenere inopportuno il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è concesso nulla osta ad iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 10 – Rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

Art. 11 – Percorsi finalizzati alla responsabilizzazione

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Art. 12 – Trasferimento dell'alunno

In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione. Parimenti, in caso di iscrizione in corso d'anno di un allievo proveniente da altro istituto, il Dirigente Scolastico darà esecuzione alla sanzione pendente e non ancora scontata nei termini stabiliti dall'istituto di provenienza.

Art. 13 – Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico, verificati i fatti e sentiti i docenti coinvolti, decide sul reclamo con provvedimento succintamente motivato. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'organo di Garanzia interno alla scuola.

Verso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro quindici giorni decorrenti dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 14 – L'Organo di Garanzia

1. La composizione e le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'Art. 16 del Regolamento d'Istituto dell'Istituto Comprensivo e dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n.249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del D.P.R. 21.11.2007, n.235.
2. L'Organo di Garanzia dura in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto.
3. I componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità sono surrogati con i membri supplenti.
4. L'Organo di Garanzia decide su richiesta di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
5. Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente.
6. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 15 – Pubblicazione

Del presente regolamento, affisso all'Albo dell'Istituto scolastico, pubblicato sul sito dell'Istituto, è fornita copia alle famiglie.

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del _____